



# MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI

## (Città Metropolitana di Catania)

**ORDINANZA N. 20 DEL 23/02/2021**

**OGGETTO:** Misure di contenimento del contagio da covid-19 nel territorio comunale – Divieto di stazionamento in luoghi del centro urbano h24 fino al 15/03/2021.

### IL SINDACO

**TENUTO CONTO** che lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 ("*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*"), pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020), in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

**DATO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza del rischio sanitario al 30 aprile 2021;

**VISTI** i provvedimenti nazionali e regionali in materia;

**CONSIDERATO** che ogni amministrazione, sulla base delle valutazioni di specifiche situazioni, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di persone, considerando, altresì, la sospensione di servizi valutati differibili;

**ATTESO** l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, necessario vietare h24 fino a giorno 15/03/2021 lo stazionamento di cittadini (pedoni) nei luoghi sotto specificati dove, per comportamenti consuetudinari, si potrebbero verificare situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale:

- Piazza Umberto I°;
- Piazza Marconi;
- Piazza Cappuccini;
- Piazza Giacomo Vaccari e Piazza Gesualdo Costa;
- Parcheggi di Viale Buccheri, soprastante ai campetti;
- Parcheggi di Via Modesto Sardo, soprastante il centro polifunzionale, i locali dell'ASP ed il Plesso Scolastico di C.da Albanicchi;
- Parcheggi soprastanti Viale Buccheri (area adiacente i locali dell'ASP e gli uffici comunali del Settore dei Servizi Tecnici);
- Via Vittorio Emanuele;
- Viale Margherita;
- Via Roma;

e l'utilizzo del "Parco delle Rimembranze", continuando a disporre la chiusura;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**RITENUTA** la propria competenza;

## ORDINA

Il divieto di stazionamento h24, fino a giorno 15/03/2021, dei cittadini (pedoni) nei luoghi sotto specificati dove, per comportamenti consuetudinari, si potrebbero verificare situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale:

- Piazza Umberto I°;
- Piazza Marconi;
- Piazza Cappuccini;
- Piazza Giacomo Vaccari e Piazza Gesualdo Costa;
- Parcheggi di Viale Buccheri, soprastante ai campetti;
- Parcheggi di Via Modesto Sardo, soprastante il centro polifunzionale, i locali dell'ASP ed il Plesso Scolastico di C.da Albanicchi;
- Parcheggi soprastanti Viale Buccheri (area adiacente i locali dell'ASP e gli uffici comunali del Settore dei Servizi Tecnici);
- Via Vittorio Emanuele;
- Viale Margherita;
- Via Roma;

e l'utilizzo del "Parco delle Rimembranze", continuando a disporre la chiusura;

## DEMANDA

all'Ufficio competente, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo comunale on\_line, anche sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione;

## DISPONE

per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento alla Prefettura di Catania, al Comando Stazione CC ed al Comando di Polizia Locale;

## AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo n. 19 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 1.000,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo comunale on\_line o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione al predetto Albo.



IL SINDACO  
Dott. Vito Saverio Cortese